



Regolamento del Collegio dei Probiviri della De Cifris APS

Preambolo

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ritiene che un rapporto di reciproca stima e rispetto, tra gli associati e tra ognuno di essi e l'Associazione, sia essenziale per poter raggiungere le proprie finalità. Vista l'importanza che tale aspetto riveste, l'Associazione già nello Statuto sancisce la necessità dell'istituzione di un organo apposito: il collegio dei probiviri.

Art. 1 – Competenze

Le competenze del Collegio dei probiviri (d'ora in poi "Collegio") sono stabilite dall'Art 35 dello Statuto.

In particolare, l'Art. 35.2 recita: *"Il collegio dei probiviri, secondo equità e senza particolari formalità procedurali, procede al tentativo di conciliazione su eventuali reclami degli associati avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione e sulle controversie riguardanti l'associazione che uno o più associati sottopongano al suo esame"*.

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 2 – Norme di comportamento

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- dall'esprimere al di fuori del Collegio, in qualunque forma (verbale, scritta, elettronica, etc) giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di controversie su cui il Collegio è stato chiamato a deliberare;
- dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano i loro affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 3 - Composizione e nomina

Ai sensi dell'Art 35.1 dello Statuto il Collegio è composto da tre membri rieleggibili, scelti tra gli associati, nominati dall'assemblea, che restano in carica per cinque esercizi.

L'elezione del Collegio dei probiviri non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

L'elezione del Collegio dei probiviri avviene per liste concorrenti di candidati a cui ciascun associato può attribuire il suo voto, come da Art. 24 dello Statuto.

Il Collegio sceglie al suo interno il Decano, che lo presiede.



Art. 4 - Revoca

Sebbene i membri del Collegio rimangano in carica per cinque esercizi, l'Assemblea, in base all'Art. 21 e all'Art. 24 dallo Statuto, può revocare uno o più dei componenti il Collegio prima di tale scadenza, con contestuale nomina dei nuovi componenti.

Art. 5 – Regole generali di funzionamento

Il Decano provvede alla convocazione del Collegio in uno dei seguenti casi:

- quando uno o più associati presenti reclamo avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- quando uno o più associati presenti istanza avente ad oggetto controversie riguardanti l'associazione;
- quando il candidato all'ammissione all'associazione presenti ricorso contro il rigetto della propria domanda di ammissione, ai sensi dell'Art. 10.6 dello Statuto;
- quando il consiglio direttivo chieda al Collegio di esprimere il proprio parere anche su altre questioni relative alla gestione dell'associazione e ai rapporti con gli associati.

Il Collegio, regolarmente convocato con le modalità previste all'Art. 29 dello Statuto, è regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti e delibera a maggioranza (all'unanimità se sono presenti solo due componenti).

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Collegio può tenersi anche con le modalità previste dall'Art. 24.9 dello Statuto.

Qualora la decisione riguardi un componente del Collegio, lo stesso non partecipa alla riunione.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testimoni.

Art. 6 – Redazione di verbali e decisioni

Il Decano cura il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.

Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

APPROVATO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
6/2/2023

Massimiliano Zola